

CREDITO SU PEGNO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Prodotto: Pronto Pegno - Trade market
Banca Sistema S.p.A.
Sede legale e amministrativa Corso Monforte, 20 - 20122 Milano
Telefono: +39 02 80280600 - Fax: +39 02 72093979

Codice ABI: 03158.3
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Sistema - n. 3158 Albo dei Gruppi
Codice Fiscale e Partita IVA 12870770158 - Capitale sociale € 9.650.526,24 i.v.
Sottoposta all'Attività di Vigilanza della Banca d'Italia
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Sito internet www.bancasistema.it
 www.prontopegno.it
E-mail info@prontopegno.it

Le nostre Filiali di credito su pegno:

- Milano, P.zza Napoli, ang. via Vespi Siciliani, 1 aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.15 alle ore 14.15 e dalle ore 15.15 alle ore 16.15
- Roma, Via Romagna, 25 aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 14.30 e dalle ore 15.30 alle ore 16.30
- Napoli, Via Verdi, 36/37 aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 14.30 e dalle ore 15.30 alle ore 16.30
- Palermo, Via Marco Polo, 5/7 aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 14.30 e dalle ore 15.30 alle ore 16.30
- Pisa, Galleria Chiti, 1 solo su appuntamento, aperto il mercoledì, dalle ore 8.30 alle ore 16.30
- Rimini, Corso d'Augusto, 68 aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 14.30 e dalle ore 15.30 alle ore 16.30

Per maggiori informazioni e per fissare un appuntamento chiamare il numero 02 80280600, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 16.30, o compilare il form presente sul sito www.prontopegno.it, sezione "Contatti".

CHE COSA È IL CREDITO SU PEGNO

Il credito su pegno è un'operazione di finanziamento a breve termine (3 mesi, 6 mesi o 1 anno, con possibilità di rinnovo) mediante la quale un soggetto (persona fisica), a fronte della costituzione in garanzia e la consegna di un bene previamente stimato da un perito di fiducia della Banca, ottiene dalla Banca un prestito pari a un importo commisurato al valore commerciale stimato del bene medesimo.

All'atto della concessione del prestito, la Banca rilascia al prestatario una polizza di pegno, la quale è un titolo al portatore.

Il prestito non può eccedere i quattro quinti del valore di stima fissato dal perito se trattasi di pegno di preziosi, e i due terzi del valore medesimo se trattasi di oggetti diversi.

È insindacabile diritto della Banca rifiutare la concessione del prestito su beni di provenienza giudicata sospetta.

Principali Rischi

Poiché il documento rilasciato dalla Banca al prestatario è una polizza al portatore, la Banca darà esecuzione alle relative operazioni di riscatto o rinnovo dietro esibizione della polizza stessa da parte del soggetto che ne deterrà il possesso. Tra i rischi pertanto si può annoverare l'utilizzo fraudolento da parte di terzi della polizza di pegno, nel caso di smarrimento o sottrazione. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia della polizza di pegno.

Pertanto, in caso di smarrimento o di furto della polizza, al fine di bloccarne l'operatività, si dovrà presentare denuncia e avviare la procedura di ammortamento.

Ulteriore rischio può risiedere nella vendita da parte della Banca del bene dato in garanzia qualora il pignorante non provveda alla restituzione alla Banca stessa del capitale ottenuto a fronte del pegno (maggiorato degli ulteriori oneri dovuti). Infatti, qualora il prestatario non provveda o al rinnovo della polizza del prestito o al riscatto delle cose costituite in pegno entro trenta giorni dalla scadenza del prestito, esse saranno vendute all'asta.

CONDIZIONI ECONOMICHE CHE REGOLANO L'OPERAZIONE

QUANTO PUÒ COSTARE IL CREDITO SU PEGNO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 14,32%.

Esempio su un finanziamento di Euro 100,00, tasso fisso 7,00%, durata 3 mesi, spese di custodia 5,00%, spese per assicurazione incendio (obbligatoria) 1,00%.

Il TAEG rappresenta la misura percentuale del costo totale del prestito; esso è comprensivo di tutti gli interessi, i costi, le spese, le commissioni, le imposte che il Cliente è tenuto a pagare.

CONDIZIONI ECONOMICHE

DESCRIZIONE CONDIZIONE	VALORE CONDIZIONE MASSIMA
Durata dell'operazione	3 mesi, 6 mesi o 1 anno
Tasso di interesse annuo (TAN)	7,00%
Interessi di mora - Tasso di interesse di mora (maggiorazione del tasso di interesse annuo)	3,00%
a) Diritto di custodia b) Spese per assicurazione incendio (obbligatoria)	a) 5,00% annuo b) 1,00% annuo calcolato sul valore di rimborso determinato per legge
Spese di smarrimento, distruzione o furto polizze di pegno: ▪ Diritti di fermo e ricerca: a) per la prima polizza b) per le polizze successive	a) 10,00€ b) 6,00€
Diritti d'asta	1,00% del prezzo di aggiudicazione
Commissioni d'asta	1,00% del prezzo di aggiudicazione più IVA
Commissione estinzione anticipata	1,00% calcolata sull'importo della sovvenzione (esclusi gli ultimi sette giorni)
Spese di invio delle comunicazioni di Trasparenza e delle altre comunicazioni di legge	Gratis
Periodicità delle comunicazioni periodiche	Annuale

Gli importi sopra indicati riflettono le specifiche condizioni (massime) applicate da Banca Sistema ai propri Clienti. Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della Legge sull'Usura (L. n. 108/1996), relativo ai contratti della categoria "altri Finanziamenti alle famiglie e alle Imprese" può essere consultato in Filiale e sul sito internet www.prontopegno.it.

RECESSO E RECLAMI

Recesso del contratto

Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante inoltro di comunicazione scritta di recesso all'indirizzo della Banca. Per i rimborsi del prestito effettuati prima della scadenza il Cliente deve pagare la "commissione estinzione anticipata" nella misura indicata nel presente Foglio Informativo.

Tempo Massimo di chiusura del prestito

Il prestito può essere estinto immediatamente dietro presentazione della polizza di pegno e l'immediato rimborso del debito totale comprensivo degli oneri maturati contrattualmente previsti. Le cose costituite in pegno dovranno essere ritirate al più presto, e comunque, entro dieci giorni lavorativi bancari dalla data di estinzione.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può contestare l'operato della Banca rivolgendosi all'Ufficio Reclami della Banca, inviando una comunicazione per posta ordinaria a Banca Sistema, Corso Monforte 20, 20122 Milano; fax 02 7209 3979, Ufficio Reclami, ovvero in via telematica con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica (reclami@bancasistema.it) o posta elettronica certificata: (bancasistema@legalmail.it), in conformità alla procedura per la gestione dei reclami disponibile sul sito internet della Banca (www.bancasistema.it.), la Banca deve rispondere entro 30 giorni.

Qualora l'Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nel termine di 30 (trenta) giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole al Cliente o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, il Cliente può rivolgersi:

- a. all'**Arbitro Bancario Finanziario**, se la controversia non supera il valore di Euro 100.000,00 utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o presso la Banca. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la "Guida Pratica - Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti", disponibile sul Sito Internet (www.bancasistema.it), nella sezione dedicata alla Trasparenza; ovvero
- b. al **Conciliatore Bancario Finanziario**, per l'attivazione di un procedimento di mediazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it. È possibile, inoltre, consultare il "Regolamento di procedura per la mediazione" dell'Organismo di Conciliazione Bancaria disponibile sul sito internet www.bancasistema.it, nella sezione dedicata alla Trasparenza.

Ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, s.m.i., qualora il Cliente o la Banca intendano rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, gli stessi devono preliminarmente, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale:

- esperire il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128 bis del TUB presso l'Arbitro Bancario Finanziario sopra specificato; ovvero
- esperire, nei termini previsti dalla normativa vigente, il procedimento di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, (www.conciliatorebancario.it), ovvero presso un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

LEGENDA

Ammortamento	Procedura finalizzata a ottenere, in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della polizza, un duplicato della polizza stessa.
Asta	Vendita al miglior offerente, effettuata secondo formalità previste dalla Legge, dei beni non riscattati dal prestatario.
Diritti d'asta	Commissione corrisposta dall'acquirente del bene in asta alla Banca in fase di pagamento del corrispettivo, a seguito dell'aggiudicazione del bene.
Commissioni d'asta	Somma dovuta dal titolare della polizza di pegno a seguito della vendita in asta del bene oggetto della polizza sottoscritta e applicabile solo nel caso in cui vi sia un sovrapprezzo derivante dalla differenza tra quanto dovuto alla Banca dal titolare della polizza di pegno e quanto corrisposto alla Banca dall'acquirente del bene in fase d'asta.
Interessi di mora	Interessi dovuti per il periodo di ritardato pagamento.
Pegno	Garanzia a favore della Banca costituita su beni mobili del Cliente consegnati alla Banca.
Polizza	Documento rilasciato dalla Banca all'atto della concessione del prestito.
Portatore	Soggetto che detiene il possesso della polizza all'atto del riscatto della cosa costituita in pegno.
Prestatario	Colui che costituisce in pegno il bene per ottenere il finanziamento.
Riscatto	Consiste nel ritiro della cosa costituita in pegno a fronte della presentazione della polizza e del pagamento di quanto dovuto alla Banca.
Stima	Valutazione del valore commerciale del bene effettuata dal perito della Banca.
Tasso di interesse nominale annuo (TAN)	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso effettivo globale medio TAEG	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso nominale annuo, le spese di custodia e altre spese connesse al finanziamento.
TEGM	Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM): tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla Legge.